

Sentenza n. 408/2018 pubbl. il 11/04/2018
RG n. 3014/2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Roma

sezione lavoro

riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati:

dott. Francesco Paolo PANARIELLO	Presidente rel.
dott. Maria Loredana VIVA	Consigliere
dott. Fabrizio RIGA	Consigliere

ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 29/01/2018 la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello, iscritta al n. 3014/2015 r.g. sez. lavoro vertente

TRA

Minicucci Giancarlo, n. ~~00000000~~, elett. dom.to in Via Federico Cesi n. 72, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Albisinni, unitamente all'avv. Achille Buonafede, in virtù di procura a margine del ricorso d'appello.

APPELLANTE

E

I.N.P.G.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in Via Nizza n. 35, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Angelini in virtù di procura allegata alla memoria difensiva;

F.N.S.I., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elett. dom.to in P.zza Cola di Rienzo n. 69, Roma, rappresentato e difeso dall'avv. Bruno Del Vecchio in virtù di procura a margine dell'atto di intervento di primo grado.

APPELLATI

OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositata in data 19/02/2015.

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "Accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigettare l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo; in ogni caso dichiarare che l'appellante è creditore nei confronti dell'INPGI della complessiva somma di euro ~~4.000.000,00~~, oltre interessi e rivalutazione dal di del dovuto sino all'integrale soddisfo e per l'effetto condannare l'opponente a corrispondere la suddetta somma e/o l'importo maggiore o minore che risultasse quantificato nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo; con vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio".

Per gli appellati: "Rigettare l'appello, con vittoria delle spese del gravame".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato e ritualmente notificato, l'INPGI proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8665 del 04/10/2013, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di euro ~~1.200.000,00~~, a titolo di indennità c.d. "ex fissa" di cui al fondo integrativo contrattuale c.d. "ex fissa" in favore di Minicucci Giancarlo.

A sostegno dell'opposizione eccepiva che:

- esso istituto era mero gestore del fondo, che restava un patrimonio separato;
- il credito era certo e liquido, ma non ancora esigibile, in quanto il fondo integrativo era privo della liquidità necessaria per far fronte al pagamento del debito in favore del Minicucci;
- in ogni caso non era dovuta la rivalutazione monetaria, trattandosi di credito di natura previdenziale.

Pertanto adiva il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, per ottenere la revoca del provvedimento monitorio.

Costitutosi in giudizio, Minicucci Giancarlo contestava la fondatezza dei motivi di opposizione, di cui chiedeva il rigetto.

Interveniva volontariamente nel giudizio la F.N.S.L., che aderiva alle deduzioni e ai motivi di opposizione proposti dall'INPGI.

Con le note autorizzate del 23/11/2014 l'INPGI depositava alcuni documenti, fra cui i bilanci relativi agli anni 2012 e 2013, per dimostrare la carenza di liquidità del fondo.

Alla successiva udienza il procuratore del Minicucci eccepiva la tardività della produzione documentale.

Il Tribunale adito, con sentenza depositata in data 19/02/2015, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e compensava le spese di lite.

Avverso tale sentenza Minicucci Giancarlo proponeva tempestivo appello con ricorso depositato presso questa Corte in data 28/07/2015. L'appellante censurava la decisione di primo grado, lamentando che il Tribunale avesse erroneamente:

- interpretato le previsioni contrattuali collettive rilevanti e in particolare l'art. 6, ult.co., della convenzione 08/06/1994 e l'art. 11 del relativo regolamento, con conseguente errato convincimento circa il sistema del fondo in termini di mera "prenotazione virtuale" dell'indennità piuttosto che come "accantonamento nominativo";
- formato il proprio convincimento circa l'adempimento degli obblighi di sorveglianza ed omesso di considerare che l'inadempimento di tali obblighi era dipeso da grave colpa dell'INPGI, ciò che comportava la nullità della clausola di esonero da responsabilità ex art. 1229 c.c.;

- interpretato la clausola di esonero da responsabilità, applicabile solo nel caso in cui l'INPGI avesse rispettato tutti gli obblighi comportamentali previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 6 della convenzione;
- attribuito rilevanza probatoria ai bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 solo tardivamente depositati in giudizio dall'INPGI;
- attribuito rilevanza probatoria a bilanci irrilevanti, posto che le domande da lui presentate erano del 29/12/2011 e dell'11/01/2012;
- omesso di rilevare che nei bilanci relativi agli anni 2012 e 2013, alla voce "attivo", sottovoce "disponibilità liquide" sub "depositi bancari", era indicato un ammontare di oltre un milione di euro;
- omesso di considerare, dunque, che l'INPGI anche sulla base di tali bilanci avrebbe dovuto provare di non avere nel fondo la relativa disponibilità, allegando e provando l'elenco nominativo degli aventi diritto con relativo ammontare della prestazione e indicazione del parametro di preferenza e di anteriorità di grado rispetto alla domanda di liquidazione di Minicucci;
- omesso di qualificare la fattispecie in termini di contratto a favore di terzo, laddove il promittente è l'INPGI ed il beneficiario è il giornalista pensionato;
- attribuito rilevanza alle vicende successive all'anno 2013.

Quindi concludeva come in epigrafe.

Costituitisi in giudizio, l'I.N.P.G.I. e la F.N.S.I. contestavano la fondatezza dei motivi di gravame, di cui chiedevano il rigetto.

All'odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo, di cui ha dato pubblica e contestuale lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il Tribunale ha fondato la sua decisione sulle seguenti ragioni:

- a) l'art. 27 cnlg 01/04/2009-31/03/2013, relativo all'indennità sostitutiva del preavviso, aveva incluso una "norma integrativa", in cui si dava atto che *"per la definizione di una nuova disciplina dell'indennità fissa di cui alla nota a verbale dell'art. 27 ccnl 08/07/1982 la FIEG e la FNSI hanno stipulato il 13/07/1985 l'accordo riportato nell'allegato G"*, sicché *"a decorrere dall'01/12/1985 in tutti i casi di risoluzioni del rapporto previsti dall'art. 3 dell'accordo anzidetto si applicherà la disciplina stabilita dall'accordo medesimo"*;
- b) l'allegato G, all'art. 1, prevedeva la costituzione in favore dei giornalisti di un *"trattamento previdenziale integrativo ... alimentato con contributi posti ad esclusivo carico dei datori di lavoro"*; all'art. 2 disciplinava l'erogazione di tale trattamento da parte dell'INPGI *"sulla base di una convenzione con le parti firmatarie del presente accordo"*, ossia con la FIEG e la FNSI e stabiliva che *"a*

decorrere dal 1 dicembre 1983 i giornalisti ... hanno diritto all'accantonamento presso la speciale gestione dell'Inpgi di un capitale" al fine del pagamento del trattamento in misura fissa al momento della cessazione del rapporto di lavoro per pensionamento; all'art. 9 disponeva che "l'Istituto gestirà le prestazioni di cui al presente accordo con contabilità separata addebitando alla gestione stessa per spese di amministrazione una quota dei contributi accertati";

- c) la convenzione con le parti firmatarie dell'accordo è stata stipulata il 22/01/1986 e poi rinnovata l'08/06/1994, ed ha previsto che *"presso l'Inpgi è costituita una speciale gestione al fine di corrispondere ai giornalisti professionisti prestazioni previdenziali integrative di quelle previste dall'assicurazione obbligatoria secondo le norme della presente convenzione"*; all'art. 6 è previsto il finanziamento ad opera dei datori di lavoro tramite versamento di una percentuale della retribuzione, nonché l'onere dell'Inpgi quale *"ente gestore del fondo"* di *"sorvegliare la liquidità"* del fondo medesimo e di dare segnalazione agli enti stipulanti nel caso in cui la disponibilità di cassa fosse scesa sotto il livello del 10% dell'importo del contributo annuo ed è stabilito che in ogni caso, *"in relazione al regime di completa autonomia del fondo integrativo, l'Istituto risulta esonerato dall'obbligo di corrispondere le prestazioni in assenza della necessaria disponibilità finanziaria"*; l'art. 9 prevede poi il metodo di gestione del fondo *"con contabilità separata"*, secondo le disposizioni dello statuto dell'INPGI, e le spese di amministrazione nella misura del 4% delle entrate accertate;
- d) l'art. 11 del regolamento per la disciplina delle prestazioni del fondo integrativo ribadisce che l'INPGI provvede alla gestione del fondo con contabilità separata e, in relazione al regime di completa autonomia finanziaria del fondo, l'istituto è esonerato dall'obbligo di corrispondere prestazioni in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della loro costituzione;
- e) dall'esame di tali disposizioni convenzionali si evince che l'INPGI ha il ruolo di mero ente gestore per conto terzi del fondo, che ha una contabilità separata, tanto che all'INPGI è riconosciuta la facoltà di addebito delle spese di amministrazione del fondo; si evince, inoltre, che l'INPGI è esonerato dal pagamento delle prestazioni *"in assenza delle necessarie disponibilità finanziarie e fino al momento della loro costituzione"*;
- f) nel caso in esame non è in contestazione il fatto che il Minicucci abbia maturato i requisiti soggettivi per la liquidazione dell'indennità, in quanto è titolare della pensione di anzianità a carico dell'INPGI con decorrenza 01/02/2012 ed ha presentato domanda di liquidazione degli accantonamenti del fondo integrativo in data 11/01/2012 e 29/12/2012;



- g) lo stesso INPGI ha comunicato l'accantonamento in suo favore del capitale lordo di euro ~~5.200.000,00~~, nonché di euro ~~5.200.000,00~~ all'01/01/2012 relativamente ai rapporti di lavoro dipendente intercorsi fra il Minicucci e il Quotidiano di Puglia spa e Il Messaggero;
- h) dunque deve ritenersi pacifica sia l'esistenza del credito del Minicucci, sia la sua quantificazione;
- i) ne va esclusa, invece, l'esigibilità, avendo l'INPGI dimostrato la carenza delle necessarie disponibilità finanziarie;
- j) in particolare l'INPGI ha documentato il saldo passivo dei bilanci del fondo per gli anni 2013 e 2012, con un trend crescente negativo (da un disavanzo di 10.446 milioni di euro nel 2012 si è passati ad un disavanzo di 16.127 milioni di euro nel 2013), confermato dalla valutazione attuariale del 2014, tanto da indurre a sollecitare un intervento per modificare lo schema di gestione al fine di contemperare le esigenze delle parti con il vincolo di sostenibilità attuariale;
- k) tutto ciò è confermato dal riconoscimento ad opera delle parti sociali e del Ministero del lavoro; nella convenzione da ultimo siglata il 31/07/2014 e nel nuovo regolamento del 18/09/2014 è stato delineato un regime transitorio di erogazione della prestazione integrativa per coloro che, pur avendo già fatto domanda e maturato i requisiti soggettivi entro il 24/06/2014, non anno ancora visto liquidata l'indennità;
- l) con successiva delibera n. 76 del 10/12/2014, approvata dal Ministero del lavoro come da nota del 09/02/2015 (depositata all'odierna udienza) è stato previsto il finanziamento del fondo con lo stanziamento dell'importo massimo di 35 milioni di euro al fine della "liquidazione e definitiva chiusura del fondo integrativo";
- m) se è vero, poi, che la stessa disciplina imponeva all'INPGI obblighi di sorveglianza, deve rilevarsi come l'istituto abbia effettivamente segnalato la situazione economica tramite comunicazioni mensili inviate alle parti contrattuali (doc. 8 fasc. INPGI);
- n) in ogni caso, quand'anche volesse per un momento ipotizzarsi l'inottemperanza a tale obbligo, la conseguenza non sarebbe certo l'esclusione della clausola di esonero dal pagamento di prestazioni per le quali non vi sia la necessaria disponibilità finanziaria del fondo, ma semmai soltanto un obbligo risarcitorio da inadempimento.

2. Ciò posto, l'appello è in parte fondato e pertanto va accolto nei limiti che seguono.

Va premesso che, come lamentato dall'appellante, nella sentenza di primo grado vi è un travisamento del fatto, laddove il Tribunale ha affermato che il Minicucci avrebbe presentato le due domande di liquidazione dell'indennità in data 11/01/2012 e 29/12/2012. Dai documenti prodotti in primo grado dall'appellante risulta, infatti, che egli ha presentato tali domande esattamente in data 29/12/2011 e 11/01/2012.



Si tratta di una circostanza rilevante, in quanto il diritto dell'appellante alla prestazione oggetto di lite sorge a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla domanda e, quindi, rispettivamente dal 1° gennaio e dal 1° febbraio 2012. Sicché nella controversia in esame – a differenza di altre controversie analoghe, decise pure da questa Corte – la questione della disponibilità del fondo gestito dall'INPGI va valutata esclusivamente con riguardo all'anno 2012 e più esattamente al periodo gennaio-febbraio 2012 (v. *infra*).

2.1. Con il primo motivo il Minicucci si duole dell'errata interpretazione delle previsioni contrattuali rilevanti e in particolare dell'art. 6, ult.co., della convenzione 08/06/1994 e dell'art. 11 del relativo regolamento. In particolare lamenta l'errato convincimento circa il sistema del fondo in termini di mera "prenotazione virtuale" dell'indennità piuttosto che come "accantonamento individuale nominativo".

Il motivo è in parte fondato e tuttavia ancora insufficiente per una riforma della decisione di primo grado.

La disciplina del fondo è certamente connotata da un sistema di "accantonamento individuale". Questo convincimento si fonda sul dato letterale, più volte ricorrente:

- sia nell'originario allegato G (richiamato dall'art. 27 ccnlg 01/04/2009-31/03/2013), in cui all'art. 2 è previsto che "*a decorrere dal 1 dicembre 1985 i giornalisti ... hanno diritto all'accantonamento presso la speciale gestione dell'Inpgi di un capitale ...*",
- sia nella ricordata convenzione, in cui all'art. 3 è previsto che "*gli iscritti hanno diritto all'accantonamento a loro nome di un capitale*"; inoltre tale "*accantonamento*" è richiamato pure al successivo art. 4, e all'art. 5 è previsto che "*l'iscritto titolare dell'accantonamento di cui ai precedenti artt. 3 e 4 può conseguire a domanda ... un capitale pari all'accantonamento effettuato a suo nome*";
- sia nel regolamento, in cui all'art. 3 è previsto che "*il fondo garantisce la liquidazione ... di un accantonamento che andrà ad effettuare a nome dell'iscritto quando il suo rapporto di lavoro venga risolto ...*".

Quindi in tutti gli "atti-fonte" istitutivi e regolatori del fondo integrativo oggetto di causa è adoperato il termine "accantonamento" riferito al singolo giornalista, nell'interesse e a nome del quale il datore di lavoro effettua il versamento contributivo.

La tesi dell'INPGI, secondo cui quella di "accantonamento" sarebbe una denominazione atecnica, non è del tutto dimostrata.

Il sistema complessivo è tale da dover essere inteso in termini di "accantonamento individuale nominativo" almeno nei limiti dei contributi versati dal datore di lavoro a nome di quel determinato giornalista.

Tuttavia, l'indennità da pagare, poi, alla cessazione del rapporto di lavoro, oggetto di



causa, può effettivamente essere di importo anche superiore al totale dei contributi versati. Infatti, il sistema prevede a carico dell'azienda un contributo dell'1,50% della retribuzione da destinare al fondo integrativo contrattuale "ex fissa" ed inoltre il 10% a titolo di contributo solidarietà da calcolare sull'importo dell'1,50%. Dal suo canto, il criterio di computo dell'indennità oggetto di causa è del tutto sganciato dall'ammontare dei contributi versati ed invece ancorato ad un moltiplicatore di mensilità correlato alla qualifica ricoperta dal giornalista al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, come previsto dagli artt. 4 della convenzione e 4 del regolamento (lo ricorda esattamente l'INPGI in memoria difensiva, p. 8).

Dunque un'apprezzabile "non coincidenza" fra l'ammontare dei contributi versati ed accantonati a nome del singolo giornalista e l'importo dell'indennità in questione è un'evenienza (quasi) certa.

Ma questo rischio è stato volontariamente assunto dall'INPGI con la ricordata convenzione (che peraltro aveva previsto un preciso corrispettivo in favore dell'ente previdenziale per questo "servizio" di gestione del fondo), a cui l'istituto aveva evidentemente pensato di far fronte con i suoi sistemi di gestione previdenziale già collaudati.

Nella stessa convenzione, però, tale rischio è stato contenuto dal limite dell'insussistenza della disponibilità finanziaria del fondo, nel quale caso l'INPGI è esonerato dalla responsabilità.

Ed allora può effettivamente verificarsi una situazione di illiquidità, ad esempio determinata da una concentrazione non prevedibile e non programmabile di risoluzioni di rapporti di lavoro e quindi di domande volte ad ottenere la prestazione a carico del fondo (come si sarebbe verificato nella specie secondo l'INPGI). Ma, ai fini dell'esonero da responsabilità (v. *infra*), occorre pur sempre riferire questa situazione di illiquidità alla singola posizione creditoria del singolo giornalista, sicché non è sufficiente prospettarla in termini generali ed evanescenti.

In ogni caso, solo per l'eventuale eccedenza dell'indennità rispetto al monte contributivo versato durante il rapporto di lavoro del singolo giornalista potrebbe profilarsi un sistema a ripartizione di tipo solidaristico, con la conseguenza per cui il sistema del fondo sarebbe complessivamente di tipo c.d. misto.

Ed allora, nei limiti dei contributi versati dal datore di lavoro, l'accantonamento sarebbe effettivamente individuale e nominativo; per l'eccedenza il sistema sarebbe a ripartizione solidaristica, con precise conseguenze sui limiti dell'esonero da responsabilità (v. *infra*).

In ogni caso l'INPGI potrebbe legittimamente invocare tale clausola se mancasse del tutto la disponibilità finanziaria, come previsto in convenzione (art. 6) e nel relativo regolamento (art. 11). Per questa ragione, dunque, la parziale fondatezza del motivo di gravame in esame

non è ancora risolutiva ai fini della decisione della controversia.

2.2. Con il secondo motivo il Minicucci si duole dell'errato convincimento circa l'adempimento degli obblighi di sorveglianza da parte dell'INPGI e dell'omessa considerazione del fatto che l'inadempimento di tali obblighi è dipeso da grave colpa dell'istituto. Deduce, quindi, che ciò comporta la nullità della clausola di esonero da responsabilità ex art. 1229 c.c.

Il motivo è infondato.

In primo luogo l'appellante non spiega perché mai l'inadempimento di tale obbligo di sorveglianza, quand'anche in ipotesi dimostrato, sia da addebitare a "dolo o colpa grave" dell'INPGI. Questo è un punto rilevante, perché solo a tale condizione potrebbe essere dichiarata la nullità della clausola di esonero ex art. 1229 c.c.

In tal senso non può essere addotta la mancata redazione del "bilancio preventivo", previsto dall'art. 6, co. 3^a, della convenzione. Tale omissione è denunciata dal Minicucci in termini di gravissima inadempienza, ma non viene spiegata la ragione di tale gravità nel sistema complessivo della gestione separata del fondo.

Ed allora si tratterebbe soltanto dell'inadempimento di uno dei vari obblighi strumentali di gestione del fondo, fonte, al più, di conseguenze soltanto risarcitorie e non già idoneo a rendere nulla la clausola di esonero da responsabilità.

In ogni caso l'INPGI ha dimostrato di aver inviato comunicazioni periodiche relative all'andamento finanziario del fondo e ciò è sufficiente a ritenere assolto l'obbligo di sorveglianza previsto in convenzione.

2.3. Con altro motivo il Minicucci si duole dell'errata interpretazione della clausola di esonero da responsabilità, applicabile – a suo dire – solo nel caso in cui l'INPGI avesse rispettato tutti gli obblighi comportamentali previsti dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del medesimo art. 6 della convenzione.

Il motivo è infondato.

L'interpretazione prospettata dall'appellante subordina la clausola di esonero ad una condizione, che doveva essere espressamente prevista ed invece non lo è stata.

Il senso dell'esonero sta, piuttosto, nel carattere "autonomo" del fondo e nel sistema di "gestione separata", che si evince dalla complessiva disciplina e dunque proprio in tali connotazioni questa clausola trova la sua più coerente spiegazione.

2.4. Con altro motivo l'appellante addebita al Tribunale di aver erroneamente riconosciuto rilevanza probatoria ai bilanci relativi agli anni 2012 e 2013 tardivamente depositati in giudizio dall'INPGI. Si duole, comunque, della rilevanza attribuita al bilancio relativo all'anno 2013, posto che le domande di liquidazione dell'indennità erano state da lui presentate in data 29/12/2011 e 11/01/2012.

Il motivo è fondato.

Sul piano processuale la produzione in giudizio da parte dell'INPGI è stata tardiva, quando ormai si era verificata la decadenza. Essa è infatti avvenuta non con il ricorso in opposizione al decreto ingiuntivo, ma soltanto con le note autorizzate del 23/11/2014, in violazione degli artt. 414 e 416 cpc.

Inoltre – solo per completezza espositiva ed al fine di spiegare il diverso esito del presente gravame rispetto a quello deciso in senso diverso da questa Corte, come da sentenza prodotta dall'INPGI – va evidenziato che, comunque, attese le date di presentazione delle domande del Minicucci e, quindi, di decorrenza del relativo diritto (a gennaio e febbraio 2012), il bilancio relativo all'anno 2013 è del tutto irrilevante.

Quanto al bilancio relativo all'anno 2012, esso è un documento contabile di tipo consuntivo, ossia al 31/12/2012. Orbene, va ribadito che l'indennità oggetto di causa sarebbe dovuta essere corrisposta a gennaio e a febbraio 2012 (viste le domande di dicembre 2011 e gennaio 2012 di liquidazione presentate dal Minicucci e il suo accesso al trattamento di previdenza dall'01/02/2012). Quindi, per esonerarsi dalla responsabilità, l'INPGI avrebbe dovuto dimostrare che a quella precisa epoca – gennaio e febbraio 2012 – il fondo non avesse la disponibilità finanziaria necessaria per il relativo pagamento. Tale prova non è stata data.

2.5. Ed infatti, con l'ulteriore motivo, il Minicucci si duole dell'errata rilevanza probatoria attribuita ai bilanci relativi agli anni 2012 e 2013. Addebita al Tribunale di non aver rilevato che alla voce "attivo", sottovoce "disponibilità liquide" sub "depositi bancari", è indicato un ammontare di oltre un milione di euro.

Anche tale motivo è fondato.

A fronte di queste risultanze, l'INPGI avrebbe dovuto provare di non avere nel fondo la relativa disponibilità a gennaio e febbraio 2012, allegando e provando l'elenco nominativo degli aventi diritto con relativo ammontare della prestazione già pagata in loro favore e con indicazione del parametro di preferenza e di anteriorità di grado rispetto alla domanda di liquidazione di Minicucci.

Ad avviso di questa Corte, infatti, la clausola di esonero da responsabilità va interpretata nel senso per cui la mancanza e/o l'insufficienza di disponibilità finanziarie del fondo non va intesa in termini generici e generali, bensì in termini individuali, ossia riferiti alla singola posizione del giornalista pensionato che chiedi la liquidazione dell'indennità, certa e liquida, in virtù dell'accREDITAMENTO di contributi di volta in volta eseguito dal datore di lavoro in favore e a nome dell'istante.

E comunque la clausola di esonero di responsabilità, in quanto eccezione rispetto alla regola della normale responsabilità patrimoniale del debitore (nella specie l'INPGI, atteso che il fondo in esame non ha soggettività giuridica autonoma) ex art. 2740 c.c., deve essere interpretata in modo rigoroso e conforme ai principi di correttezza e di buona fede, sia nell'interpretazione (art. 1366 c.c.) sia nell'esecuzione (art. 1375 c.c.) del contratto.



Dunque può certo verificarsi una situazione di illiquidità – ad esempio determinata da una concentrazione non prevedibile e non programmabile di più risoluzioni di rapporti di lavoro in un determinato periodo temporale e quindi di molteplici domande volte ad ottenere la prestazione a carico del fondo, come si sarebbe verificato nella specie secondo l'INPGI – ma occorre pur sempre riferire tale illiquidità alla singola posizione del singolo giornalista e non prospettarla in termini generali ed evanescenti, come invece ha preteso fare l'INPGI.

Inoltre, nell'ipotetico caso di concorso di più giornalisti creditori in uno stesso momento dell'anno, aventi pari diritto, e di limitate disponibilità finanziarie insufficienti per tutti loro, l'INPGI avrebbe dovuto in primo luogo assicurare il pagamento dell'indennità nei limiti dei contributi versati dai rispettivi datori di lavoro e, per l'eccedenza, provvedere ad un riparto secondo notorie regole concorsuali (ossia in una determinata e identica percentuale per ciascun giornalista), piuttosto che preferire – in modo del tutto ingiustificato (e con rischio di arbitrio) – un giornalista (a cui versare l'intera indennità) ad un altro (a cui non versare alcunché).

Solo in tali sensi la clausola di esonero da responsabilità sarebbe eseguita secondo buona fede e correttezza (art. 1375 c.c.). Ma nulla di tutto ciò è stato allegato e dimostrato dall'INPGI.

2.6. Con altro motivo l'appellante si duole dell'omessa qualificazione della fattispecie in termini di contratto a favore di terzo, laddove il promittente è l'INPGI ed il beneficiario è il giornalista pensionato.

Il motivo è fondato.

L'indennità in esame è prevista dal ccnlg all'art. 27, esattamente ricordato all'inizio della motivazione dal Tribunale. Tuttavia il ccnlg rinvia alla convenzione fra parti sociali e INPGI ed è tale convenzione a rappresentare il contratto a favore di terzo.

Ciononostante il motivo, pur fondato, è irrilevante: anche nella fattispecie di cui all'art. 1411 c.c., il terzo acquista il diritto nei limiti in cui glielo attribuisce il contratto. E qui la convenzione attribuisce il diritto al giornalista con il connotato limite di esigibilità, rappresentato - appunto - dalla clausola di esonero da responsabilità prevista in favore del promittente INPGI.

2.7. Con l'ultimo motivo il Minicucci si duole dell'errata rilevanza attribuita dal Tribunale alle vicende successive all'anno 2013.

Il motivo è fondato: effettivamente quelle vicende sono del tutto estranee al *thema decidendum*, in quanto attengono ad altri e ben successivi momenti temporali di vita e di gestione del fondo integrativo dal quale attingere le risorse finanziarie necessarie per pagare l'indennità oggetto di causa (avente decorrenza – si ribadisce – da gennaio e febbraio 2012).

3. In conclusione, l'indennità pretesa dal Minicucci è dovuta ed il relativo diritto è risultato pienamente esigibile. Pertanto va in questa sede pronunciata la condanna dell'INPGI

al relativo pagamento, non avendo l'istituto dimostrato la sussistenza, a gennaio e febbraio 2012, del presupposto di fatto (*id est* mancanza di disponibilità finanziaria) previsto nella clausola di esonero da responsabilità per invocarne l'applicazione.

Resta ciononostante ferma la revoca del decreto ingiuntivo, in quanto rimane fondato il motivo di opposizione proposto dall'INPGI in primo grado circa la non debenza della rivalutazione monetaria (pretesa dal Minicucci pure in questo grado), trattandosi di debito previdenziale, in tal senso esattamente deciso dal Tribunale.

Alla somma per capitale (non contestata) sono da aggiungere gli interessi legali, in mancanza di domanda di condanna al pagamento di interessi di diversa natura.

4. La sentenza impugnata va pertanto in gran parte riformata.

5. Atteso l'esito del gravame e quello complessivo della lite, le spese dei due gradi di giudizio vanno poste a carico solidale degli appellati – viste le loro difese convergenti e la posizione integralmente adesiva assunta dalla F.N.S.I. rispetto alla posizione dell'INPGI – e liquidate come in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte d'Appello così provvede:

- a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'IN.P.G.I. a pagare all'appellante la somma di euro ~~11.280,00~~, oltre interessi legali dalla maturazione del credito fino all'effettivo soddisfo;
- b) condanna I.N.P.G.I. e F.N.S.I., in solido fra loro, a rimborsare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio, che liquida per ciascun grado in euro 11.280,00, oltre cpa ed IVA, nonché il contributo unificato versato per l'appello.

Roma, 29/01/2018.

Il Presidente est.
dott. Francescopaolo Panariello